

Professioni intellettuali

46 %

di Silvio Boccalatte

METODOLOGIA.

Premessa.

Affrontare la tematica delle professioni intellettuali richiede di fornire, prima di tutto, una definizione di “professione intellettuale”.

Dal punto di vista normativo, dobbiamo registrare che l’art. 2229 del codice civile si limita a considerare la nozione come presupposta e l’art. 2230 c.c. cita la “prestazione d’opera intellettuale” come oggetto di un contratto. In mancanza di una definizione legalmente vincolante, si deve ritenere che il professionista intellettuale sia colui il cui lavoro consista nelle prestazioni di opere intellettuali. Tradizionalmente, una “prestazione di opera intellettuale” è un’attività in cui prevale l’elemento dello studio personale dell’operatore singolo rispetto ad altri fattori come il lavoro dipendente, i beni e il capitale.

Questa idea della professione intellettuale è pienamente incorporata nelle viscere dell’ordinamento giuridico italiano e tutta la disciplina generale contenuta nel codice civile (artt. 2229 c.c. e seguenti) lo dimostra ampiamente: l’art. 2232 c.c. sancisce l’obbligo di “eseguire personalmente l’incarico”, pur ammettendo la possibilità di avvalersi di “sostituti e ausiliari”; l’art. 2233 c.c. definisce il pagamento della prestazione del professionista con il termine “compenso” e non “salario”, “retribuzione” o “ricavo”; l’art. 2236 c.c. istituisce un regime agevolato di responsabilità, in quanto il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà”.

Il legislatore, insomma, ha voluto tracciare una linea di demarcazione che distinguesse il professionista intellettuale dagli altri lavoratori autonomi o dipendenti: in questo quadro si colloca il cosiddetto sistema “ordinistico”. Sostanzialmente ogni professione intellettuale è disciplinata da una legge la quale istituisce un “ordine” - ovvero un’entità (generalmente di diritto pubblico) cui il professionista deve necessariamente iscriversi se vuole esercitare - con il compito di vegliare sulla deontologia e sul “decoro” della professione, nonché, ovviamente, sull’ammissione di nuovi membri. I principali ordini vengono creati durante il Fascismo, ma rimangono assolutamente indenni nel regime repubblicano: è possibile affermare, anzi, che durante la Repubblica il sistema ordinistico si sia ulteriormente sviluppato sino a comprendere professioni che prima vi erano escluse.

Le professioni intellettuali: un insieme eterogeneo.

Ai fini dello studio che ci proponiamo è necessario introdurre una precisazione preliminare che spiega la struttura del lavoro.

Sebbene alcuni elementi comuni siano indubbiamente presenti, ogni professione costituisce un mondo a parte, un *hortus conclusus* che meriterebbe un singolo approfondimento. Ne conseguono due elementi che è bene chiarire sin dal principio:

- 1) una valutazione complessiva della liberalizzazione delle professioni implicherebbe la valutazione della regolamentazione di ogni settore in qualche modo riconducibile ad una professione intellettuale;
- 2) alla luce delle forti differenze nella disciplina di ciascuna professione, anche operando una ricognizione come quella indicata nel punto 1) si produrrebbe una media non particolarmente significativa;

In uno studio come il presente, finalizzato ad una valutazione complessiva del sistema delle professioni intellettuali, appare ragionevole sviluppare un approccio basato sull'esame delle quattro professioni che – oltre a costituire il prototipo storico della professione intellettuale - sono quelle numericamente più rilevanti, quindi in grado di fornire un dato sintetico, ma, allo stesso tempo, tendenzialmente esaustivo.

Le categorie su cui si concentra la nostra analisi sono:

- avvocati;
- contabili;
- architetti;
- ingegneri.

Si è reputato di escludere i medici, poiché sono una professione del tutto *sui generis* a causa del loro collegamento strutturale con il servizio sanitario nazionale e in generale con l'operatore pubblico; si è deciso di escludere i farmacisti a causa del loro numero, comparativamente modesto; sono stati esclusi i notai in quanto la figura del notaio ricopre una particolare posizione, quella del *munus publicum* professionale, cioè del privato che, privatamente, esercita una funzione pubblica. In virtù della contiguità dell'attività di commercialisti e ragionieri, nonché considerando la fusione dei due ordini disciplinata dal d.lg n. 139/2005, si è reputato di analizzare insieme le due professioni, riconducendole sotto una categoria comune: i "contabili".

Lo studio sarà quindi articolato in due parti: la Sezione II sarà dedicata all'analisi di ciascuna delle professioni sopra indicate, mentre nella Sezione III si presenterà una valutazione complessiva.

La scelta del Paese di confronto.

Nella ricerca dell'ordinamento giuridico cui confrontare il livello di liberalizzazione presente in Italia si sono utilizzati i seguenti criteri:

- 1) Prima di tutto si è selezionato un Paese ad economia avanzata, escludendo dunque tutte le esperienze di Stati in via di sviluppo: ciò permette di confrontare l'Italia con un sistema economico tendenzialmente simile.
- 2) Secondariamente si è selezionato un Paese facente parte dell'Unione Europea: si tratta, infatti, di un insieme di esperienze che tendono ad una progressiva convergenza nell'ambito della creazione di un'area di libera circolazione delle persone, dei capitali e – per quanto qui interessa – dei servizi.

3) In terzo luogo si è cercata un'esperienza che, a detta delle istituzioni europee,¹ sia caratterizzata da un elevato indice di liberalizzazione nel settore delle professioni.

Dall'applicazione di questi criteri, gli Stati che emergevano come candidati principali erano tre: l'Irlanda, la Gran Bretagna e la Danimarca. Tra di essi la scelta è caduta sulla Gran Bretagna perché si tratta di uno Stato con indici macroeconomici, demografici e territoriali più simili a quelli italiani.

È comunque necessaria un'ulteriore precisazione: a seguito dell'ampio decentramento inaugurato negli ultimi anni, la normativa si sta progressivamente differenziando tra le entità politiche che formano il Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Per l'esattezza, quindi, l'ordinamento che si è assunto come parametro di riferimento è solo quello dell'Inghilterra.

La scelta degli indicatori.

La natura delle professioni permette di identificare tre elementi pregnanti in cui si può verificare il livello della liberalizzazione in atto e che possono assumersi come indicatori.

1) Libertà di avvio dell'attività professionale.

Si tratta di analizzare sino a che punto si ha la libertà di intraprendere una professione e sino a che punto, invece, esistono vincoli legali che si frappongono tra il neofita e il mercato.

Questo indicatore si compone di quattro fattori:

- A. esistenza di vincoli di natura costituzionale:* si tratta di prescrizioni normative inerenti le professioni, o qualche professione specifica, contenute in documenti gerarchicamente sovraordinati alla legge ordinaria. È evidente che la presenza di indicazioni a livello costituzionale riduce (potenzialmente anche molto) la flessibilità e, in ultima analisi, la liberalizzazione del sistema;
- B. esistenza di vincoli di cittadinanza:* si verifica l'eventuale presenza dell'obbligo di essere in possesso di una specifica cittadinanza, normalmente quella del Paese cui si riferisce l'ordinamento giuridico. L'esistenza di vincoli di cittadinanza contribuisce ad irrigidire il sistema perché impedisce l'ingresso nel mondo della professione ai soggetti di recente immigrazione e che, dunque, non hanno ancora maturato le condizioni cronologiche necessarie per chiedere la cittadinanza del Paese ospite;
- C. necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici:* si tratta di ogni autorizzazione o concessione (le definizioni di diritto amministrativo non rilevano) che ponga l'avvio della professione in una condizione più vincolata rispetto ad una qualunque attività di entità economicamente paragonabile. Quando si rileva l'assenza di autorizzazioni o concessioni, quindi, si intende che l'ordinamento non richiede autorizzazioni o concessioni ulteriori rispetto ad un'altra attività di entità economicamente paragonabile;
- D. necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria):* questo fattore è assolutamente determinante. Più le norme descrivono dettagliatamente le attività che possono essere svolte solo con il possesso di uno specifico titolo di studio meno la professione può intendersi liberalizzata. Se, oltre al possesso di un titolo di studio, vi è anche la necessità legale dell'iscrizione ad un ordine, tale ulteriore fattore – di per se stesso – implica una liberalizzazione inferiore. Nel quadro di un sistema ordinistico, la necessità di superare uno specifico esame costituisce un elemento di inferiore liberalizzazione, e le modalità dell'esame sono, a loro volta, altre sub-variabili (numero delle prove, numero delle sessioni per anno...).

Il fattore D) risulta preponderante in modo evidente: sotto un profilo teorico l'obbligo di possedere un preciso titolo di studio e la necessità di iscriversi ad un ordine professionale tendono a porre in

1: Cfr. Daniela Marchesi, "Professioni, Italia penultima in Europa", *Il Sole 24 ore*, 6 settembre 2005.

secondo piano la valutazione effettuata spontaneamente dal mercato in relazione alla competenza e alla capacità del professionista; sotto un profilo fattuale tali elementi costituiscono barriere all'ingresso che rallentano (a volte anche di molto) l'immissione del neofita nel mercato della professione di competenza. Per questo motivo si ritiene equo calcolare la percentuale di liberalizzazione dell'intero indicatore attraverso una media ponderata dei quattro fattori: ai fattori A), B) e C) è attribuito il peso del 10 per cento ciascuno, al fattore D) il peso del 70 per cento.

2) *Libertà di conduzione dell'attività professionale.*

Questo indicatore prende in esame la libertà di autodeterminazione che il professionista possiede in materia di rapporti con i colleghi e con i clienti.

Nello specifico possono identificarsi tre fattori:

- A. *Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente:* si tratta di verificare l'eventuale presenza di compensi stabiliti in forma fissa ed inderogabile (o attraverso un intervallo tra minimi e massimi ove i primi sono inderogabili) per le prestazioni professionali. Si deve anche valutare se è possibile individuare forme contrattuali flessibili, ove il compenso per il professionista è collegato, in qualche modo, con i risultati dell'attività.
- B. *Libertà di concorrenza e libertà di pubblicità:* è la misura della possibilità, che l'ordinamento conferisce al professionista, di ideare ed attuare una strategia "di mercato". Siccome le "offerte" riferite ai prezzi sono considerate dal fattore precedente, qui si considerano altri elementi, quali la possibilità di offrire "pacchetti" di prestazioni senza avere avuto specifici incarichi, la possibilità di offrire la propria attività in luoghi diversi dal proprio studio professionale e, soprattutto, la facoltà di utilizzare pienamente i normali canali pubblicitari.
- C. *Rapporti coi clienti e coi colleghi:* formazione spontanea delle regole di deontologia: il lavoro dei professionisti è sempre un lavoro di relazione, con colleghi e clienti, e la deontologia è costituita dall'insieme delle regole che disciplinano tutti questi rapporti. Se la deontologia è stabilita da un ordine la liberalizzazione è inferiore, e se le regole deontologiche sono stabilite dallo Stato la liberalizzazione è ancora inferiore.

Si ritiene equo calcolare la percentuale di liberalizzazione dell'intero indicatore effettuando la media dei tre fattori.

3) *Libertà di organizzazione dell'attività professionale.*

Questo indicatore considera la libertà di autodeterminazione che il professionista possiede nel delineare la struttura organizzativa della propria attività.

Nello specifico possono identificarsi due fattori:

- A. *Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative:* si valuta la libertà di svolgere la propria attività con le strutture organizzative previste nel diritto comune, cioè associazioni e società di persone o di capitali. Il sistema sarà più liberalizzato in base a quante più forme organizzative possono essere legalmente utilizzate.
- B. *Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici:* si valuta la libertà del professionista di formare organizzazioni tali da fornire servizi multidisciplinari (quindi coinvolgendo anche altri professionisti) o addirittura strutture che coinvolgano soggetti non professionisti e siano finalizzate ad offrire beni e servizi non solo professionali.

Si ritiene equo calcolare la percentuale di liberalizzazione dell'intero indicatore effettuando la media dei due fattori.

Il calcolo della percentuale di liberalizzazione.

La valutazione totale della liberalizzazione di ciascuna professione analizzata (Sezione II) sarà effettuata attraverso una media ponderata dei tre indicatori: ai primi due indicatori è attribuito un peso del 40 per cento, al terzo un peso del 20 per cento. Il valore risultante esprimerà una percentuale rispetto all'Inghilterra.

La scelta della media ponderata – nonché dei singoli pesi – è motivata dal fatto che l'avvio della professione e la libertà di conduzione dell'attività sono elementi basilari ed elementari. La libertà di strutturare l'attività attraverso forme collaborative si pone “a valle” dei primi due indicatori, in un certo senso li presuppone. Nei fatti, inoltre, la professione intellettuale è sempre stata organizzata in forma individuale, per cui la libertà di autodeterminazione della struttura organizzativa era certamente un problema di secondo piano: solo negli ultimi vent'anni si è registrata una netta inversione di tendenza, in gran parte determinata dall'ampio sviluppo del terziario avanzato.

Per la *valutazione globale della liberalizzazione nel campo delle professioni (Sezione III)* è necessaria una precisazione. A livello di sistema-Paese, si ritiene che un ordinamento in cui pressoché ogni professione sia organizzata attraverso ordini (cioè, si ribadisce, organizzazioni di diritto pubblico cui il professionista deve iscriversi se vuole esercitare) sia meno liberalizzato di un sistema in cui quasi tutte le professioni non siano organizzate in ordini, con l'esclusione di pochissime (il cui accesso fosse anche particolarmente complesso e la cui disciplina fosse anche rigida).

Per effettuare la valutazione complessiva, dunque, si ritiene necessario introdurre un ulteriore indicatore di portata generale, che possiamo definire “quota di ordinismo”: la quota di ordinismo è pari al rapporto del numero degli ordini in Inghilterra rispetto al numero degli ordini presenti in Italia.

La valutazione finale della liberalizzazione delle professioni intellettuali italiane in rapporto all'Inghilterra sarà quindi calcolato effettuando la media tra i livelli di liberalizzazione delle singole professioni considerate. Al valore così ottenuto sarà attribuito un peso dell'80 per cento, nell'ambito di un'ulteriore operazione di media che vedrà assegnare alla quota di ordinismo un peso del 20 per cento. Questo significa, in pratica, che l'indice di liberalizzazione verrà valutato sulla base di una media aritmetica tra i valori assegnati ai singoli ordini e la quota di ordinismo.

LE SINGOLE PROFESSIONI**Architetti.****A. Analisi***1) Libertà di avvio dell'attività professionale (valutazione = 57 per cento)**A) esistenza di vincoli di natura costituzionale*

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. Che la Costituzione italiana si occupi di professioni è un qualcosa di molto grave perché introduce un fattore di rigidità per ogni eventuale modifica. Non solo: la disciplina delle professioni deve costantemente confrontarsi con l'interpretazione della norma costituzionale fornita dalla Consulta. Il vincolo costituzionale sulla presenza di un esame "di Stato" è ampiamente sufficiente a giustificare un -40 per cento.

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. La disciplina italiana in materia è decisamente datata e va coordinata con la disciplina europea: ciò implica sempre una maggiore confusione normativa. La previsione esplicita della necessità della cittadinanza italiana implica un - 50 per cento, che, mitigata dalla condizione di reciprocità, diviene un - 40 per cento.

C) necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici.

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 100 per cento
(valutazione al maggio 2006: 100 per cento)

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia Sì	Inghilterra Sì, ma non sono necessari titoli di studio
--------------	---

Valutazione al maggio 2007: 50 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 50 per cento)

Motivazione. La necessità di possedere uno specifico titolo di studio per iscriversi all'esame abilitativo all'esercizio della professione è un elemento che viene valutato -50 per cento. L'assenza di periodo obbligatorio di tirocinio in Italia comporta un + 5 per cento, ma la suddivisione dell'albo in sezioni e settori per cui la legge stabilisce dettagliatamente le attività consentite introduce un ulteriore fattore di regolamentazione che implica un - 5 per cento.

2) Libertà di conduzione dell'attività professionale (valutazione = 53 per cento)

A) Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 50 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 25 per cento)

Motivazione. L'esistenza di un tariffario emanato con atto normativo è la principale causa di limitazione della liberalizzazione del fattore (-75 per cento). Rispetto al maggio 2006 va registrato il miglioramento dovuto all'abrogazione dell'inderogabilità delle tariffe: la permanenza dell'art. 2233 c.c., comma 2 – e quindi delle sue plausibili applicazioni sul piano disciplinare – consente di stimare equo solo un aumento del 25 per cento.

B) Libertà di concorrenza e libertà di pubblicità.

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 40 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 35 per cento)

Motivazione. La normativa italiana generale cerca di appiattire il concetto di pubblicità su quello di informazione, il che è evidentemente improprio e fuorviante (-30 per cento). Peraltro, il fattore appare troppo regolamentato perché ben tre articoli del Codice Deontologico si dilungano ad indicare le forme para-pubblicitarie ammesse: in una simile situazione, il professionista ha certamente difficoltà a sapere *a priori* quale atto "pubblicitario" sia ammesso oppure no, e da ciò consegue una comprensibile prudenza ad intraprendere attività pubblicitarie. I concetti di "accaparramento della clientela" e di "illecita concorrenza" sono volutamente vaghi: in questo modo l'Ordine ritiene una discrezionalità virtualmente illimitata nel giudicare la liceità dei comportamenti del professionista (-35 per cento). Si registra un miglioramento rispetto al maggio 2006 (+ 5 per cento) in virtù dell'adeguamento del Codice Deontologico alle prescrizioni della legge n. 248/2006, che si esplicita sostanzialmente nella sola abrogazione dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione preventiva dell'Ordine per ogni attività pubblicitaria.

C) Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 70 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 70 per cento)

Motivazione. Un 20 per cento viene sottratto perché gran parte delle regole procedurali sono stabilite direttamente dalla legge, dunque non possono essere determinate autonomamente dall'ordine. Un altro 10 per cento è sottratto perché la violazione delle regole stabilite nel Codice Deontologico costituisce automaticamente illecito disciplinare, mentre in Inghilterra il Codice indica parametri di riferimento.

3) *Libertà di organizzazione dell'attività professionale (valutazione = 95 per cento).*

A) *Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.*

Italia Sì	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 95 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 90 per cento)

Motivazione. La disciplina è liberalizzata dal 1994. La possibilità di usare una qualunque forma di società di persone tra quelle contemplate dal codice civile comporta un + 5 per cento rispetto al 2006. Il complessivo – 5 per cento rispetto alla situazione inglese dipende dall'impossibilità di avvalersi delle società di capitali previste dal codice civile e dal conseguente obbligo della forma della "società di ingegneria".

B) *Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.*

Italia Sì	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 95 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 95 per cento)

Motivazione. Nelle società di professionisti (e, dalla legge n. 248/2006, in qualunque società di persone composta da professionisti) non sono ammissibili operatori non iscritti all'ordine: ne consegue che è possibile creare collaborazioni con soggetti non professionisti esclusivamente tramite le forme della "società di ingegneria" (-5 per cento).

B. Sintesi.

La professione degli architetti in Italia risulta essere liberalizzata il 63 per cento rispetto alla situazione inglese.

Il risultato dipende in particolare da due fattori: in primo luogo – e principalmente – in Inghilterra esiste un ordine strutturato in un modo tendenzialmente simile a quello italiano, nello specifico, quindi, il punto di riferimento non è particolarmente liberalizzato. Secondariamente la libertà di organizzazione dell'attività professionale in forma societaria risulta essere particolarmente ampia in virtù della riforma attuata dalla legge n. 109/1994.

Rispetto al 2006 si nota un miglioramento di poco più del 4 per cento: ciò dipende, in larghissima misura, dall'abolizione dell'inderogabilità delle tariffe minime, attuata con la legge n. 248/2006.

*Avvocati.***A. Analisi***1) Libertà di avvio dell'attività professionale (valutazione = 43 per cento)**A) esistenza di vincoli di natura costituzionale*

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. Che la Costituzione italiana si occupi di professioni è un qualcosa di molto grave perché introduce un fattore di rigidità per ogni eventuale modifica. Non solo: la disciplina delle professioni deve costantemente confrontarsi con l'interpretazione della norma costituzionale fornita dalla Consulta. Il vincolo costituzionale sulla presenza di un esame "di Stato" è ampiamente sufficiente a giustificare un -40 per cento.

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 40 per cento
(valutazione al maggio 2006: 40 per cento)

Motivazione. Si prevede la necessità della cittadinanza italiana senza mitigare questa condizione con la condizione di reciprocità (-50 per cento). L'adattamento alla normativa europea è farraginoso e tale da rallentare e rendere difficoltoso l'esercizio della professione all'avvocato straniero che non abbia superato il normale esame di Stato (-10 per cento).

C) servono autorizzazioni o concessioni da enti pubblici?

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 85 per cento
(valutazione al maggio 2006: 85 per cento)

Motivazione. La necessità di risiedere (o avere il proprio domicilio professionale) nel circondario di competenza della singola articolazione territoriale dell'ordine comporta un - 15 per cento.

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia Sì	Inghilterra Sì, ma non sono necessari titoli di studio
--------------	---

Valutazione al maggio 2007: 35 per cento
(valutazione al maggio 2006: 35 per cento)

Motivazione. La necessità di un titolo di studio per accedere alla professione di avvocato implica una diminuzione del 50 per cento. In Inghilterra non è necessario l'esame di Stato per accedere alle professioni di *solicitor* e *barrister*. Per i *solicitors* il sistema è incardinato sull'ammissione a corsi (normalmente) universitari forniti da istituzioni accreditate dalla *Law Society*: ne esistono più di trenta, per cui è lecito affermare che esista una forma embrionale di concorrenza. I *barristers* sono soggetti ad un esame per titoli allo scopo di essere ammessi al *Bar Vocational Course*, ul-

timo stadio dell'istruzione accademica e fornito da nove istituzioni accreditate: anche qui si può affermare che il sistema sia semi-concorrenziale. La differenza tra Italia ed Inghilterra nella tecnica di ammissione agli ordini implica un ulteriore -20 per cento. La distinzione delle attività legali tra *solicitor* e *barrister* è un retaggio della tradizione forense britannica, ma è un fattore che in Italia non esiste, anche in virtù del superamento della dicotomia tra procuratori e avvocati: ne consegue un + 5 per cento.

2) *Libertà di conduzione dell'attività professionale (valutazione = 57 per cento):*

A) *Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.*

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 45 per cento
(valutazione al maggio 2006: 25 per cento)

Motivazione. L'esistenza di un tariffario emanato con atto normativo è la principale causa di limitazione della liberalizzazione del fattore (-75 per cento). Rispetto al maggio 2006 va registrato il miglioramento dovuto all'abrogazione dell'inderogabilità delle tariffe: la permanenza dell'art. 2233 c.c., comma 2 – e quindi delle sue plausibili applicazioni sul piano disciplinare – consente di stimare equo solo un aumento del 25 per cento. Le numerose e puntigliose restrizioni presenti nel Codice Deontologico Forense implicano un'ulteriore diminuzione del 15 per cento. Va notato che, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 248/2006, la disciplina del patto di quota-lite risulta tendenzialmente più liberalizzata in Italia rispetto all'Inghilterra: tale fattore positivo è ampiamente mitigato dal quadro normativo italiano, in particolare dalla vigenza dell'art. 2233, comma 2, c.c. ("in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"), dalla sua trasposizione nel Codice Deontologico Forense (art. 45), nonché dal divieto di cessione agli operatori legali dei crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Risulta quindi giustificato solo un aumento del 10 per cento.

B) *La promozione: libertà di pubblicità.*

Italia No	Inghilterra Sì, in parte
--------------	-----------------------------

Valutazione al maggio 2007: 45 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 40 per cento)

Motivazione. Sebbene la normativa inglese non permetta la totale libertà in materia pubblicitaria, si è comunque ben oltre l'ambigua nozione di "pubblicità informativa" (- 20 per cento). Sotto il profilo più lato della libertà della concorrenza, nella disciplina italiana si registra la permanenza della nozione di "accaparramento della clientela", che non ha subito alcuna modificazione nell'ultima revisione del Codice Deontologico e che non ha riscontri effettivi in Inghilterra (- 35 per cento). Rispetto al 2006 si registra un miglioramento molto lieve in relazione alla disciplina della pubblicità (+ 5 per cento). Va precisato che in valori assoluti la disciplina italiana sulla pubblicità non meriterebbe una valutazione dissimile rispetto a ciò che si è visto per gli architetti: in questo caso, però, il parametro inglese è più basso.

C) *Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.*

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 80 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 80 per cento)

Motivazione. In ambedue gli ordinamenti le regole di deontologia sono amministrare dall'ordine. In Italia, però, le procedure e le sanzioni disciplinari sono eterostabilite dalla legge: ciò comporta un - 20 per cento rispetto alla realtà inglese.

3) Libertà di organizzazione dell'attività professionale (valutazione = 87 per cento):

A) Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.

Italia Sì, in parte	Inghilterra Sì, in parte
------------------------	-----------------------------

Valutazione al maggio 2007: 80 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. Il sistema britannico permette ai *solicitors* di organizzarsi in società di capitali (sebbene con alcune limitazioni), mentre la professione del *barrister* è ancora legata a una visione individualistica della professione. Il divieto di esercitare l'attività in forma di società di capitali, stabilito dalla normativa italiana, può essere valutato - 15 per cento, poiché bisogna considerare che un divieto sostanzialmente analogo interessa anche i *barristers*. Il divieto di partecipare a più di una società, sancito dalla legge n. 248/2006, implica un ulteriore - 5 per cento. L'aumento (+ 20 per cento) rispetto al 2006 dipende dal superamento dei limiti stabiliti dal d.lg. 96/2001 ad opera della legge n. 248/2006.

B) Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 95 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 95 per cento)

Motivazione. La possibilità di formare società con soggetti non professionisti è estremamente limitata anche in Inghilterra: in considerazione della sostanziale similitudine – ai fini del presente studio – delle due normative, si ritiene equo stimare un - 5 per cento.

B. Sintesi

La professione di avvocato in Italia risulta essere liberalizzata il 57 per cento rispetto all'Inghilterra.

In senso assoluto, la liberalizzazione delle professioni forensi è del tutto simile a quanto si è visto per gli architetti, ma il parametro di riferimento è più basso, poiché in Inghilterra gli ordini dei *solicitors* e dei *barristers* delineano un sistema non molto aperto alla concorrenza (o perlomeno non così concorrenziale come nei casi dei contabili, degli ingegneri e, almeno in parte, anche degli architetti).

Rispetto al 2006 si nota un miglioramento di più del 5 per cento: ciò è dovuto alle modifiche introdotte dalla legge n. 248/2006, soprattutto in materia di tariffe e di organizzazione dell'attività professionale in forma societaria.

Contabili.**A. Analisi***1) Libertà di avvio dell'attività professionale (valutazione = 34 per cento)**A) esistenza di vincoli di natura costituzionale*

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. Che la Costituzione italiana si occupi di professioni è un qualcosa di molto grave perché introduce un fattore di rigidità per ogni eventuale modifica. Non solo: la disciplina delle professioni deve costantemente confrontarsi con l'interpretazione della norma costituzionale fornita dalla Consulta. Il vincolo costituzionale sulla presenza di un esame "di Stato" è ampiamente sufficiente a giustificare un -40 per cento.

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. La previsione esplicita della necessità della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea implica un - 50 per cento, a seguito della condizione di reciprocità diviene un -40 per cento.

C) necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici.

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 85 per cento
(valutazione al maggio 2006: 85 per cento)

Motivazione. La necessità di risiedere (o avere il proprio domicilio professionale) nel circondario di competenza della singola articolazione territoriale dell'ordine comporta un - 15 per cento.

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 20 per cento
(valutazione al maggio 2006: 20 per cento)

Motivazione. La necessità di iscriversi ad un ordine per poter esercitare la professione di contabile è un elemento che viene valutato -50 per cento. La protezione legale del titolo di contabile, con il conseguente obbligo di conseguire un titolo di studio, è valutata -25 per cento. La suddivisione dell'ordine in sezioni e settori - per ciascuno dei quali la legge elenca dettagliatamente le attività che possono essere svolte e quelle che, invece, sono precluse - viene valutato - 5 per cento.

2) *Libertà di conduzione dell'attività professionale (valutazione = 35 per cento):*

A) *Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.*

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 40 per cento
(valutazione al maggio 2006: 25 per cento)

Motivazione. L'esistenza di un tariffario emanato con atto normativo è la principale causa di limitazione della liberalizzazione del fattore (-75 per cento). Rispetto al maggio 2006 va registrato il miglioramento dovuto all'abrogazione dell'inderogabilità delle tariffe: la permanenza dell'art. 2233 c.c., comma 2 permette di stimare equo solo un aumento del 25 per cento. La presenza delle norme fortemente restrittive ancora presenti nel Codice Deontologico dei Ragionieri – in attesa di vedere se il nuovo Ordine unificato provvederà ad una revisione del Codice Deontologico e in attesa di indicazioni giurisprudenziali in merito alla loro compatibilità con la normativa di cui alla legge n. 248/2006 – comporta un'ulteriore diminuzione che si può stimare nel 10 per cento.

B) *La libertà della concorrenza e della pubblicità.*

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 45 per cento
(valutazione al maggio 2006: 45 per cento)

Motivazione. In attesa di un'eventuale revisione del Codice Deontologico ad opera dell'Ordine unificato, la disciplina in materia di pubblicità è particolarmente restrittiva e complicata, soprattutto per quanto riguarda i ragionieri (- 30 per cento). Un dato superficialmente positivo è l'assenza di nozioni come quella di "illecita concorrenza" o di "accaparramento della clientela". La presenza dell'incomprensibile limitazione alla concorrenza sancita dal Codice Deontologico dei Commercialisti a danno dei nuovi iscritti all'Ordine è talmente grave – ed indicativa di una forma mentis fortemente arretrata – da essere sufficiente, da sola, a far ritenere che l'inesistenza dei concetti di "illecita concorrenza" e di "accaparramento della clientela" sia poco più che una "svista" formale (- 25 per cento). Va anche notato che la riforma della disciplina della pubblicità compiuta dall'Ordine dei Ragionieri nel dicembre 2006 non ha apportato significativi ampliamenti, mentre ha aumentato la regolamentazione del settore.

C) *Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.*

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 20 per cento
(valutazione al maggio 2006: 20 per cento)

Motivazione. L'esercizio della professione di contabile in Inghilterra è liberalizzato, ne consegue che le regole di deontologia si formano in modo pressoché integrale tramite il mercato: vale la pena notare l'esistenza di associazioni professionali in concorrenza tra loro. Il parametro di riferimento costituito dall'Inghilterra è quindi molto elevato – sostanzialmente il massimo di liberalizzazione teoricamente possibile – e ciò influenza la valutazione del sistema italiano. Siccome le regole deontologiche sono stabilite autoritativamente dall'Ordine, si reputa equo sottrarre il 60 per cento; un'altra diminuzione del 20 per cento è motivata dal fatto che la procedura disciplinare e le sanzioni sono stabilite direttamente della legge.

3) Libertà di organizzazione dell'attività professionale (valutazione = 60 per cento):

A) Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.

Italia Sì, in parte	Inghilterra Sì
------------------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 70 per cento
(valutazione al maggio 2006: 25 per cento)

Motivazione. L'impossibilità di avvalersi delle società di capitali così come previste dal codice civile comporta un complessivo - 25 per cento; un ulteriore - 5 per cento dipende dall'obbligo di partecipare ad una sola società. L'aumento (+ 45 per cento) rispetto al 2006 dipende dalle modifiche introdotte dalla legge n. 248/2006.

B) Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 50 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 25 per cento)

Motivazione. La permanenza dell'impossibilità di formare strutture collaborative (associazioni o società) con la partecipazione di soggetti non professionisti implica un - 50 per cento. Il miglioramento rispetto al 2006 (+ 25 per cento) deriva dalla possibilità di formare società di persone composte da professionisti appartenenti a rami diversi in virtù della legge n. 248/2006.

B. Sintesi.

La professione dei contabili in Italia risulta essere liberalizzata il 40 per cento rispetto all'Inghilterra.

Il dato dipende in larghissima misura dal parametro di riferimento: in senso assoluto, la normativa italiana in materia di contabili è liberalizzata sostanzialmente nella stessa misura di quanto si è visto per gli avvocati; in Inghilterra, invece, la professione di contabile è ampiamente liberalizzata.

Rispetto al 2006 si nota un netto miglioramento pari al 9 per cento, e ciò dipende dalle riforme introdotte con la legge n. 248/2006: non solo l'abolizione dell'inderogabilità delle tariffe minime, ma anche la possibilità di formare società di persone tra professionisti.

Ingegneri.**A. Analisi.****1) Libertà di avvio dell'attività professionale (valutazione = 36 per cento)****A) esistenza di vincoli di natura costituzionale**

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. Che la Costituzione italiana si occupi di professioni è un qualcosa di molto grave perché introduce un fattore di rigidità per ogni eventuale modifica. Non solo: la disciplina delle professioni deve costantemente confrontarsi con l'interpretazione della norma costituzionale fornita dalla Consulta. Il vincolo costituzionale sulla presenza di un esame "di Stato" è ampiamente sufficiente a giustificare un -40 per cento.

B) esistenza di vincoli di cittadinanza.

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 60 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 60 per cento)

Motivazione. La disciplina italiana in materia è decisamente datata e va coordinata con la disciplina europea: ciò implica sempre una maggiore confusione normativa. La previsione esplicita della necessità della cittadinanza italiana implica un - 50 per cento, che, mitigata dalla condizione di reciprocità, diviene un - 40 per cento.

C) necessità di autorizzazioni o concessioni da enti pubblici.

Italia No	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 100 per cento
(valutazione al maggio 2006: 100 per cento)

D) necessità di particolari titoli di studio e dell'iscrizione ad un ordine (e modalità dell'eventuale iscrizione obbligatoria)

Italia Sì	Inghilterra No
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 20 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 20 per cento)

Motivazione. La necessità di iscriversi ad un ordine per poter esercitare la professione di ingegnere è un elemento che viene valutato -50 per cento. La protezione legale del titolo di ingegnere, con il conseguente obbligo di conseguire un titolo di studio, è valutata -25 per cento. La suddivisione dell'ordine in sezioni e settori - per ciascuno dei quali la legge elenca dettagliatamente le attività che possono essere svolte e quelle che, invece, sono precluse - viene valutato - 5 per cento.

2) Libertà di conduzione dell'attività professionale (valutazione = 37 per cento)

A) Libertà di contrattazione dei prezzi (e di forme contrattuali) tra professionista e cliente.

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 45 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 25 per cento)

Motivazione. L'esistenza di un tariffario emanato con atto normativo è la principale causa di limitazione della liberalizzazione del fattore (-75 per cento). Rispetto al maggio 2006 va registrato il miglioramento dovuto all'abrogazione dell'inderogabilità delle tariffe: la permanenza dell'art. 2233 c.c., comma 2 – cui il Codice Deontologico rinvia esplicitamente a fini disciplinari – consente di stimare equo solo un aumento del 25 per cento. L'esplicito divieto, sancito nel Codice Deontologico, di offrire prestazioni gratuite se non per motivi umanitari costituisce un ulteriore fattore di rigidità che viene valutato in -5 per cento. La rilevanza di tale regola, infatti, non va sopravvalutata: a prescindere dalla presenza del divieto in forma espressa, sostanzialmente lo stesso risultato si potrebbe conseguire con il solo rinvio all'articolo 2233 c.c., in virtù del quale il Consiglio dell'Ordine ha il potere di valutare se il compenso è in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

B) Libertà di concorrenza e libertà di pubblicità.

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 45 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 45 per cento)

Motivazione. Come per le altre professioni, la normativa italiana generale cerca di appiattire il concetto di pubblicità su quello di informazione (-30 per cento). Nel Codice Deontologico si prevede il concetto di "illecita concorrenza" attraverso la sommaria esemplificazione delle modalità "illecite": l'assenza della nozione di "accaparramento della clientela" e la lista non lunghissima di esempi di concorrenza illecita giustificano una riduzione del 25 per cento.

C) Rapporti coi clienti e coi colleghi: formazione spontanea delle regole di deontologia.

Italia No	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 20 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 20 per cento)

Motivazione. L'esercizio della professione di ingegnere in Inghilterra è sostanzialmente liberalizzato: ne consegue che le regole di deontologia si formano in modo pressoché integrale tramite il mercato. Sul punto va notato che l'iscrizione all'*Engineering Council* può proprio essere motivata dalla volontà di accettare – e spendere sul mercato - determinati standard di condotta liberamente fissati dal *Council*. Il parametro di riferimento costituito dall'Inghilterra è quindi molto elevato, e ciò influenza la valutazione del sistema italiano. Siccome le regole deontologiche sono stabilite autoritativamente dall'Ordine, si reputa equo sottrarre il 60 per cento; un'altra diminuzione del 20 per cento è motivata dal fatto che la procedura disciplinare e le sanzioni sono stabilite direttamente dalla legge.

3) *Libertà di organizzazione dell'attività professionale (valutazione = 95 per cento):*

A) *Libertà di autodeterminazione delle tipologie delle strutture collaborative.*

Italia Sì	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 95 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 90 per cento)

Motivazione. La disciplina è liberalizzata dal 1994. La possibilità di usare una qualunque forma di società di persone tra quelle contemplate dal codice civile comporta un + 5 per cento rispetto al 2006. Il complessivo – 5 per cento rispetto alla situazione inglese dipende dall'impossibilità di avvalersi delle società di capitali previste dal codice civile e dal conseguente obbligo della forma della "società di ingegneria".

B) *Libertà di formare strutture collaborative tra professionisti ed altri operatori economici.*

Italia Sì	Inghilterra Sì
--------------	-------------------

Valutazione al maggio 2007: 95 per cento
(Valutazione al maggio 2006: 95 per cento)

Motivazione. Nelle società di professionisti (e, dalla legge n. 248/2006, in qualunque società di persone composta da professionisti) non sono ammissibili operatori non iscritti all'ordine: ne consegue che è possibile creare collaborazioni con soggetti non professionisti esclusivamente tramite le forme della "società di ingegneria" (-5 per cento).

B. Sintesi.

La professione degli ingegneri in Italia risulta essere liberalizzata il 48 per cento rispetto alla situazione inglese.

In senso assoluto la normativa italiana in materia di professione di ingegnere è liberalizzata sostanzialmente allo stesso grado di quanto si è visto per gli architetti. La netta diversità di valutazione finale, che risulta essere inferiore di più del 15 per cento, dipende quasi esclusivamente dal fatto che in Inghilterra la professione di ingegnere è fortemente liberalizzata. In altre parole, il parametro di comparazione è particolarmente elevato.

Rispetto al 2006 si nota un miglioramento di più del 3 per cento: come per le altre professioni analizzate, ciò è collegato, in larghissima misura, all'abolizione dell'inderogabilità delle tariffe minime, attuata con la legge n. 248/2006.

LA LIBERALIZZAZIONE NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

La liberalizzazione nelle professioni analizzate.

La percentuale di liberalizzazione nelle professioni analizzate può essere efficacemente presentata nella tabella seguente:

PROFESSIONE	ARCHITETTI (%)	AVVOCATI (%)	CONTABILI (%)	INGEGNERI (%)
Complessivo	63 (59)	57 (52)	40 (31)	48 (44)
1) Avvio	57 (57)	43 (43)	34 (34)	36 (36)
a) Costituzione	60 (60)	60 (60)	60 (60)	60 (60)
b) Cittadinanza	60 (60)	40 (40)	60 (60)	60 (60)
c) Autorizzazioni	100 (100)	85 (70)	85 (85)	100 (100)
d) Ordine	50 (50)	35 (35)	20 (20)	20 (20)
2) Conduzione	53 (43)	57 (48)	35 (30)	37 (30)
a) Prezzi	50 (25)	45 (25)	40 (25)	45 (25)
b) Pubblicità	40 (35)	45 (40)	45 (45)	45 (45)
c) Deontologia	70 (70)	80 (80)	20 (20)	20 (20)
3) Organizz.	95 (92)	87 (77)	60 (25)	95 (92)
a) Società-ass.	95 (90)	80 (60)	70 (25)	95 (90)
b) Extraprofess.	95 (95)	95 (95)	50 (25)	95 (95)

Emerge, quindi, che la media di liberalizzazione dei settori considerati è pari al 52 per cento, che, rispetto al 46 per cento riferito al maggio 2006, dimostra un modesto miglioramento.

La quota di ordinismo.

Il calcolo della quota di ordinismo presuppone il censimento di tutti gli ordini presenti in Italia e in Inghilterra. Il presente studio si riferisce solo alle professioni che socialmente sono considerate “intellettuali”: ne consegue che non vengono considerati tutti gli enti astrattamente riconducibili alla figura dell’ordine, ma solo quelli operanti nell’ambito delle professioni “intellettuali”.² Nello specifico – e ai soli fini del calcolo che ci si prefigge – si ritiene sufficiente stimare gli ordini professionali esistenti in Italia nel numero di 20.³

2: Si pensi, a puro titolo di esempio, agli agenti di affari in mediazione, agenti di assicurazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, raccomandatari marittimi, spedizionieri...

3: La ricognizione non ha carattere di esaustività, ma comprende comunque la stragrande maggioranza delle professioni socialmente definibili come “intellettuali”: secondo uno studio del Censis (Maria Pia Camusi, Ester Dini, “Sviluppo e futuro per le professioni intellettuali italiane”, gennaio 2003, p. 1, reperibile su internet alla pagina web www.censis.it), gli ordini professionali sarebbero 28. L’elenco delle professioni di cui si è tenuto conto è il seguente (tra parentesi si indica l’atto normativo vigente che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ordine per poter esercitare la professione): agrotecnici (L. 251/1986); attuari (L. 194/1942); architetti (L. 897/1938); assistenti sociali (L. 84/1993); avvocati (RDL 157/1933); biologi (L. 396/1967); chimici (L. 897/1938); commercialisti (L. 897/1938); consulenti del Lavoro (L. 12/1979); dottori agronomi e dottori forestali (L. 3/1976); farmacisti (DLTCPS 233/1946); geologi (L. 112/1963); geometri (L. 897/1938); giornalisti (L. 69/1963); ingegneri (L. 897/1938); medici (DLTCPS 233/1946); periti agrari (L. 897/1938); periti industriali (L. 897/1938); psicologi (L. 56/1989); ragionieri (L. 897/1938). Vanno comunque aggiunte alcune precisazioni. In relazione alla professione di giornalista va ricordato che la Costituzione tutela la libera manifestazione del pensiero (art. 21), di conseguenza chiunque può scrivere su una testata giornalistica senza essere giornalista: la legge, però, impone l’obbligo di iscrizione all’albo per chiunque voglia svolgere professionalmente l’attività di giornalista. In relazione agli ordini dei commercialisti e dei ragionieri va ribadito che il d.lg. 139/2005 ha disposto l’unificazione dei due ordini, ma questa norma sarà operativa solo dal 1 gennaio 2008. In relazione alle professioni mediche, si è ritenuto opportuno indicarne solo le due principali, ovvero medici e farmacisti. Si esclude dall’elenco la professione notarile: non si ritiene che il notariato sia una libera professione intellettuale, ma una modalità di esercizio di funzioni che in parte sono intrinsecamente pubbliche e in altra parte si sovrappongono legalmente alle competenze tecniche di altri operatori del settore, come gli avvocati.

I corrispondenti ordini in Inghilterra sono stimabili nel numero di cinque (architetti, assistenti sociali, avvocati, farmacisti, medici): ne consegue che la quota di ordinismo è 25 per cento.

La liberalizzazione nel settore delle professioni: valutazione sintetica finale.

Il sistema delle professioni intellettuali italiane è liberalizzato al 46 per cento, che, rispetto al 42 per cento riferito al maggio 2006, dimostra un qualche miglioramento.

Il dato è chiaramente e pesantemente influenzato dall'abnorme sistema ordinistico italiano: di fatto ogni professione riconducibile ad un'attività intellettuale (per quanto possa aver significato logico e sociale una categoria normativa creata appositamente per operare una distinzione tra i lavoratori autonomi) è strutturata attraverso un ordine. In Inghilterra, invece, l'organizzazione della professione attraverso un ordine è l'eccezione (approssimativamente corrispondente ai cinque ordini sopra precisati): normalmente esistono associazioni professionali i cui membri hanno il diritto (usualmente concesso all'associazione con *Royal Charter*) di fregiarsi del titolo di professionista "certificato" ("chartered"). Generalmente, però, l'esercizio dell'attività professionale è permesso a chiunque: sarà il professionista a decidere se fregiarsi del titolo, e, in alcuni settori, potrà anche scegliere a quale associazione iscriversi.

Il confronto tra Italia e Inghilterra fa quindi emergere la rigidità elevatissima che contraddistingue il nostro Paese.

Per quanto riguarda il delicatissimo momento dell'avvio dell'attività, al termine del loro percorso di studio i giovani non possono iniziare ad esercitare la professione, ma sono costretti a superare un esame di Stato (la cui obbligatorietà è addirittura stabilita costituzionalmente) quasi completamente controllato dal relativo ordine. Molto spesso il neofita deve prestare la propria attività in modo gratuito nella forma del "tirocinio", il che diviene sistematicamente un modo per legittimare un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del *dominus* senza assicurare alcuna libertà di contrattazione tra le due parti: giuridicamente qualcosa di molto simile al servaggio. Ciò viene normalmente giustificato appellandosi alla necessità di acquisire una professionalità di tipo pratico sotto la guida di un soggetto esperto, che esercita da alcuni anni: di fatto, i praticanti divengono mano d'opera specializzata a costo zero che rende superflua la stipula di contratti tra professionisti e segretari.

Il sistema ordinistico impedisce la concorrenza: si può affermare che gli ordini esistono proprio per impedire che le leggi del mercato si diffondano nel mondo delle professioni. In questo senso si possono leggere i divieti – piuttosto diffusi nei vari codici deontologici di categoria – di "illecita concorrenza" o di "accaparramento della clientela", nonché le norme draconiane in materia di pubblicità.

Non si può negare che la l. n. 248/2006 - che converte in legge e peggiora il c.d. "Decreto Bersani" – abbia mosso qualche passo nella direzione giusta e ciò spiega il miglioramento rispetto alla situazione del 2006. I risultati più apprezzabili sono stati compiuti in materia di abrogazione dell'inderogabilità dei minimi tariffari nonché di una prima significativa apertura alle società interprofessionali. La portata delle modifiche in materia di pubblicità è stata fortemente ridimensionata – sostanzialmente annullata – dalla conversione in legge del decreto, il cui tenore originario era moderatamente apprezzabile.

Come dimostra l'avvio di un'indagine conoscitiva da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento n. 16369, del 18 gennaio 2007) non è del tutto chiaro se le novità introdotte nell'estate del 2006 siano state recepite nel mondo delle professioni: ad oggi sembra legittimo ipotizzare una qualche forma di resistenza "silente".

Il punto principale su cui non si è fatto nulla – e su cui non ci sono prospettive di interventi condizionali – permane l'accesso alla professione: non si vede alcun segno di superamento del sistema ordinistico.

